

REGOLAMENTO (CEE) N. 1191/90 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 1990

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, le maggiorazioni mensili del prezzo limite per l'aiuto, del prezzo d'obiettivo e del prezzo minimo per i piselli, le fave e le favette

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, relativo a misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2-bis,

vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,

considerando che conformemente all'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82 occorre stabilire, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, gli importi della maggiorazione mensile applicati al prezzo limite per l'aiuto, al prezzo d'obiettivo ed al prezzo minimo dei piselli, delle fave e delle favette a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna ed occorre determinare il numero di mesi durante i quali dette maggiorazioni sono applicate;

considerando che queste maggiorazioni, uguali per ogni mese, devono essere stabilite tenendo conto delle spese medie di ammasso e del livello degli interessi nella Comunità; che occorre stabilire le spese medie di ammasso in funzione del costo di immagazzinamento in locali appropriati e dei costi di manutenzione necessari per la buona conservazione; che gli interessi possono essere calcolati sulla base del saggio considerato normale per le regioni produttrici,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1990.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1990/1991 l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo d'obiettivo e del prezzo minimo dei piselli, delle fave e delle favette è fissato a 0,158 ecu per 100 kg.

2. Le maggiorazioni di cui al paragrafo 1 sono applicate conformemente alla tabella che figura nell'allegato.

Articolo 2

1. Per la campagna di commercializzazione 1990/1991 l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo limite per l'aiuto dei piselli, delle fave e delle favette è fissato a 0,35 ecu per 100 kg.

2. Le maggiorazioni di cui al paragrafo 1 sono applicate conformemente alla tabella che figura in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. COLLINS

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 43.

ALLEGATO

Mese	Luglio 1990	Agosto 1990	Settembre 1990	Ottobre 1990	Novembre 1990	Dicembre 1990	Gennaio 1991	Febbraio 1991	Marzo 1991	Aprile 1991	Maggio 1991	Giugno 1991
Maggiorazioni mensili applicabili al prezzo d'obiettivo e al prezzo minimo	0	0	0,158	0,316	0,474	0,632	0,790	0,948	1,106	1,264	1,264	1,264
Maggiorazioni mensili applicabili al prezzo limite per l'aiuto	0	0	0,350	0,700	1,050	1,400	1,750	2,100	2,450	2,800	2,800	2,800